

SENT. n. 2160/16

Appello Sentenza Tribunale Brindisi

[REDACTED]

Oggetto: risarcimento danni patrimoniali e non ex art. 2087 c.c.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Lecce

Sezione Lavoro

Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| dott. Daniela CAVUOTO   | Presidente           |
| dott. Gennaro LOMBARDI  | Consigliere relatore |
| dott.ssa Silvia FERRERI | Consigliere          |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile, in materia di lavoro, in grado d'appello, iscritta al [REDACTED] del  
Ruolo Generale Sez. lav. Appelli promossa

da

[REDACTED] rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'avv.  
[REDACTED] o, domiciliatario; [REDACTED]

**APPELLANTE**

contro

[REDACTED], in persona del legale rapp.te, rappresentata e difesa,  
per procura in atti, [REDACTED] domiciliatario;

E

[REDACTED] A, in persona del legale rapp.te, rappresentata e difesa per  
procura generale alle liti richiamata in atti, dall'[REDACTED] nco, domiciliatario;

[REDACTED]

**APPELLATI**

All'udienza del 17.10.2016 20.6.2016 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti  
rassegnate.

**FATTO**

Con ricorso depositato in data 9.12.2009 A [redacted] dirigente medico dipendente dell'ASL di [redacted] sin dall'1.4.1979 - premesso di aver riscontrato, in data 13.3.2000, positività agli anticorpi anti HCV, di aver avuto certezza della patologia contratta (epatite cronica da virus c) a seguito della notifica (6.6.2006) del verbale della CMO competente per il riconoscimento degli ottenuti benefici ex lege 210.1992, di aver ottenuto altresì il riconoscimento della causa di servizio per la patologia contratta con liquidazione dell'equo indennizzo - ha chiesto al Tribunale [redacted], previa declaratoria di responsabilità della datrice di lavoro per i danni conseguenti alla patologia contratta in occasione di lavoro, la condanna dell'ASL al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, quantificati in € 130.000, oltre accessori e spese di giudizio.

Ha dedotto quali elementi di causa petendi: a) il disimpegno di mansioni di medico di laboratorio, dunque la frequente manipolazione di materiale biologico con rischio aggravato di poter contrarre malattie trasmissibili; b) la violazione da parte del datore di lavoro dell'art. 2087 c.c. per inosservanza della necessaria predisposizione delle misure di sicurezza prescritte dal D.lgs 626.94; c) l'esistenza di danni patrimoniali e non patrimoniali fonte di danno risarcibile ed imputabili alla ASL.

Quest'ultima nel costituirsi in giudizio e nel negare comunque ogni addebito, ha eccepito: l'inammissibilità per avvenuta liquidazione del danno ex lege 210.1992 e dell'equo indennizzo; il proprio difetto di legittimazione poiché l'accertamento e la liquidazione del danno, occasionato da attività lavorativa, competeva all'INAIL; l'infondatezza della domanda. Ha chiesto le conseguenziali declaratorie e, per il caso di negativa, ha chiesto chiamarsi in causa la società assicuratrice, obbligata negozialmente, a risarcire il danno subito dal dipendente ed imputabile ad essa datrice di lavoro.

Il giudice adito ha autorizzato la chiamata in causa della Spa, in epigrafe indicata, la quale ha negato l'esistenza di una valida garanzia assicurativa per difetto dei requisiti temporali previsti nella polizza; in ogni caso ha eccepito la prescrizione del diritto e l'infondatezza della domanda presupposta all'operare della garanzia.

Espletata istruttoria con l'ascolto di testi e produzione di documenti, con la sentenza di cui in epigrafe la domanda di cui al ricorso del 9.1.2009 veniva rigettata con compensazione delle spese del giudizio.

Il giudice, superate le preliminari eccezioni formulate dall'ASL, ha ritenuto che la riconducibilità della malattia a causa di servizio, e dunque occasionata dall'attività lavorativa non fosse in discussione, ma che *"..tale circostanza non può essere sufficiente a provare una responsabilità dell'azienda sanitaria ai sensi dell'art. 2087 c.c...."*; che, non essendo individuate le modalità del fatto causativo del danno, non era possibile individuare le misure atte a tutelare l'integrità fisica del dipendente; che l'istruzione probatoria oltre a non dar dimostrazione del fatto causativo del danno era inidonea a ravvisare un'inadempimento del datore di lavoro.

La riforma della suddetta decisione è stata tempestivamente richiesta dal soccombente con ricorso dell'11.12.2013.

L'appellante ha censurato il decisum per aver il giudice ritenuto, nonostante la cronologia dei fatti, l'indicazione delle mansioni disimpegnate, della normativa antinfortunistica, le risultanze della prova testimoniale espletata: 1) non individuato l'evento che avrebbe dato causa alla contrazione del virus; 2) non individuata, in assenza di precisazione temporale e di luogo dell'evento danno, ai fini della responsabilità ex art. 2087 c.c., la violazione della normativa anti infortunistica; 3) inidonea la prova della violazione dell'art. 2087 c.c., con riferimento alla nocività dell'ambiente lavorativo, nonostante il riconoscimento della causa di servizio con concessione dell'equo indennizzo e delle provvidenze ex lege 210.92.

L'appellata ASL, con memoria del 17.10.2014, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione delle prescrizioni di cui agli artt 342 e 434 cpc, ha in ogni caso chiesto, con il favore delle spese, il rigetto dell'appello per sua infondatezza; per l'ipotesi di accoglimento del medesimo ha esposto di aver chiesto, in I grado, di essere manlevata dall'Istituto Assicuratore chiamato in causa, dalle negative conseguenze patrimoniali della pronuncia. Ha in ogni caso reiterato le eccezioni di inammissibilità della domanda per avvenuto ristoro del danno con liquidazione dell'equo indennizzo.

La Spa XXXXXXXXXX, con memoria del 26.3.2014, ha chiesto il rigetto dell'appello, vinte le spese e, per la negativa, ha ribadito l'inoperatività alla fattispecie dedotta della polizza inter partes e l'esistenza di altre condizioni ostative alla liquidazione del danno.

All'odierna udienza si è decisa la causa come da separato dispositivo del quale si è data pubblica lettura.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

Occorre preliminarmente evidenziare che il dispositivo reso all'udienza del 17.10.2016, nell'individuazione delle parti appellate, è erroneo poiché anziché menzionare l'azienda sanitaria locale di [redacted] e la [redacted] si è per errore indicata, quale parte appellata, l'INPS; altresì che, su parte delle questioni preliminari di inammissibilità della domanda, rigettate dal giudice di I grado, non v'è contestazione poiché non riproposte in questa fase, e pertanto coperte dal giudicato formatosi sul punto.

L'eccezione di inammissibilità dell'appello, per difetto di specificità dei motivi e dunque in violazione del comma I degli artt. 342 e 431 cpc, è infondata; come chiarito dalla Corte di Cassazione il contenuto del ricorso in appello *"..non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.."*

Nel caso di specie nel ricorso in appello gli elementi caratterizzanti la fattispecie, e a dire dell'appellante, erroneamente esaminati dal giudice del pregresso grado, sono stati evidenziati e, sempre a dire dell'appellante, se esaminati in maniera opportuna e non viziata da errore avrebbero condotto a ben altro esito di giudizio; tale considerazione è sufficiente al rigetto della pregiudiziale di rito sollevata.

E' opportuno precisare, al fine di riportare la cognizione in alveo giuridicamente rilevante ed in relazione all'unico titolo di responsabilità dedotto in giudizio (responsabilità contrattuale per inosservanza dell'art. 2087 c.c), le coordinate

cronologiche di riferimento del fatto lesivo a base della domanda rigettata nel pregresso grado.

Sul punto il [redacted] (cfr ricorso in I grado) ha affermato di aver disimpegnato l'attività di medico di laboratorio dall'1.4.79 al maggio 93 presso il centro trasfusionale dell'ospedale [redacted] successivamente, in altro plesso, sempre a [redacted] presso il centro prelievi sino al 28.2.2001 e, dall'1.3.2001, quale dirigente responsabile dell'unità operativa di patologia clinica presso l'ospedale di [redacted]; ha altresì precisato - senza fornire alcuna indicazione temporale di possibile raffronto fra un prima ed un dopo - che i controlli medici effettuati nel corso degli anni hanno dato sempre esito negativo sino al 13.3.2000 allorchè si è riscontrata positività agli anticorpi anti HCV.

Il virus della patologia (epatite C) contratta dall'appellante - la circostanza rientra nel notorio - ha un periodo di incubazione dal 15 a 180 giorni; dunque, verosimilmente, la trasmissione del virus si è avuta fra l'ottobre del 1999 ed il marzo 2000.

Quanto precede per sottolineare che la prova dell'inadempimento (genericamente dedotto per quel che appresso si dirà) del datore di lavoro, per non aver adottato misure necessarie a tutelare l'integrità fisica del dipendente, deve necessariamente limitarsi al suddetto periodo; corollario di ciò è la giuridica irrilevanza di ogni circostanza fattuale riferita al I e III periodo lavorativo indicato in ricorso (attività svolta presso l'ospedale di [redacted] e quello di [redacted]).

Come chiarito dal giudice di I grado, non pare possa contestarsi l'esistenza del nesso causale fra patologia contratta e prestazione dell'attività lavorativa, non foss'altro che per il fatto che all'appellante è stata riconosciuta la causa di servizio con liquidazione dell'equo indennizzo e la concessione dei benefici di cui alla legge 210.92; che ciò possa portare ad una semplificazione probatoria per il titolo risarcitorio dedotto in giudizio (responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c.), come sembra ricavarsi dal tenore del motivo d'appello ("*...la parte che lamenta una lesione attribuendola all'inadempimento del menzionato obbligo di sicurezza ha solo l'onere di provare la verifica del fatto materiale ed il nesso di causalità con l'espletamento dell'attività lavorativa, non dovendo invece dimostrare la colpa del datore di lavoro...*") è opinione del solo appellante.

Come chiarito dalla Corte di Cassazione (Sez. Lav. 11981 del 10.6.2016) “..L’art. 2087 c.c. non configura una forma di responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, non potendosi automaticamente desumere dal mero verificarsi del danno l’inadeguatezza delle misure adottate: la responsabilità datoriale va infatti collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle migliori conoscenze sperimentali o tecniche del momento al fine di prevenire infortuni...onde in tanto può essere affermata in quanto sussiste la lesione del bene tutelato che derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi.....la mera verifica del danno non è di per sé sola sufficiente a far scattare a carico dell’imprenditore l’onere probatorio di aver adottato ogni sorta di misura idonea ad evitare l’evento: la prova liberatoria da parte dell’imprenditore presuppone infatti la dimostrazione, da parte del lavoratore, sia del danno che del nesso di causalità...fra la mancata adozione di determinate misure di sicurezza (specifiche o generiche) in relazione al lavoro svolto, e il danno medesimo. Si spiega così l’onere del lavoratore di allegare e dimostrare l’esistenza non solo del fatto materiale ma altresì delle regole di condotta che assume essere state violate. Non si tratta evidentemente di porre a carico del lavoratore l’onere di dimostrare la colpa del datore di lavoro, stante che ai sensi dell’art. 1218 c.c. è semmai il debitore che deve provare l’impossibilità della prestazione o la sua non esatta esecuzione o comunque il pregiudizio che colpisce il creditore derivano da causa a lui non imputabile, ma piuttosto di dimostrare il nesso di causalità ...tra condotta negligente, imprudente o imperita e del danno concretamente verificatosi...”

Pertanto, in base alla regola di cui all’art. 1218 c.c., il danneggiato ha l’onere di allegazione dell’inesattezza dell’adempimento; la presunzione di colpa stabilita dal cit. art. non esime il danneggiato dalla prova della violazione di determinati obblighi di comportamento, imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, da parte del datore di lavoro. La verifica del sinistro non è di per sé sufficiente a far scattare a carico del datore di lavoro l’onere probatorio di aver adottato ogni sorta di misura idonea ad evitare l’evento.

Nel caso di specie il danneggiato avrebbe dovuto, in relazione alla particolare qualifica rivestita (dirigente medico) e dunque alle sue peculiari e approfondite cognizioni in materia sanitaria, indicare i dispositivi previsti dal pur richiamato D.lgs 626.94 per la sua attività lavorativa, nel suddetto periodo (ottobre 1999/marzo 2000); con specifica segnalazione, proprio per la particolare attività lavorativa, delle inadempienze ed

omissioni del datore di lavoro nella predisposizione dei presidi di sicurezza imposti all'epoca dei fatti.

Al contrario in ricorso ci si limita (pagg 12/14) all'elencazione degli obblighi sanciti dal predetto D.lgs senza indicare quali dispositivi dovevano essere in uso durante lo svolgimento dell'attività lavorativa e che il datore di lavoro non ha fornito.

Peraltro sulle concrete modalità con cui la prestazione lavorativa è stata resa nulla è dato sapere poiché in ricorso (cfr pag. 1 dello stesso) v'è un generico riferimento all'attività di medico di laboratorio ("*..caratterizzata da frequenti manipolazioni di materiale biologico attraverso prelievi di sangue e trattamento dei liquidi quali urine, liquido pleurico e secreti da materiale colturale...*"). Nell'appellata sentenza si da conto di tale generica deduzione (pag. 6) "*...se non sono individuate le modalità del fatto che ha cagionato il contagio e la conseguente contrazione di malattia, non è neppure possibile individuare le misure atte a tutelare l'integrità fisica del lavoratore..*"

Risulta di tutta evidenza come - in assenza di indicazione della violazione di determinati obblighi di comportamento, imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze tecniche per il settore in questione - la mera allegazione della circostanza che il datore non avrebbe (pag. 3 del ricorso) fornito "*..occhiali con protezione laterale e lente neutra...schermo facciale sovrapponibile agli occhiali da vista..mascherine per protezione da gocce e spruzzi di liquido biologico, la maschera facciale per protezione da polveri, il camice monouso con allacciatura posteriore e con polsini e parte frontale rinforzata..guanti in lattice pesante per la manipolazione di sostanze antiblastiche..guanti in vinile sterili e non sterili...*" è circostanza inidonea a provare la violazione dell'obbligo di cui all'art. 2087 c.c. ed a consentire al datore di lavoro di replicare e provare, al contrario, l'adozione delle misure idonee ad evitare fattori di rischio derivanti dall'effettuazione di attività lavorativa.

In ogni caso dall'espletata istruttoria è risultato che, all'indomani dell'entrata in vigore del D.lgs 626.94, presso l'ASL è stata costituito il servizio di prevenzione e protezione aziendale, che il responsabile di tale organo in nessuna delle relazioni esaminate ha ravvisato l'inosservanza degli obblighi alle prescrizioni di legge, che i guanti protettivi erano in dotazione a tutto il personale. dell'ASL già prima dell'entrata in vigore del D.lgs cit., che i mezzi di protezione sopra evidenziati sono previsti nei soli reparti di urgenza ed emergenza e sono disposti, comunque, anche in altri reparti sulla base della

valutazione del rischio del medico competente (cfr dichiarazioni del teste M [redacted]). In particolare su tale ultimo punto (non necessarietà dell'uso dei mezzi di protezione indicati in ricorso e di cui sopra se non nei soli reparti di urgenza ed emergenza, cui il [redacted] pacificamente non è stato addetto) e cioè sulla circostanza che, nel periodo ottobre 99/marzo2000, il medico responsabile della valutazione del rischio, avesse o meno imposto l'uso dei cit. mezzi di protezione nel Centro prelievi di Via [redacted], deve rilevarsi che nel ricorso in appello la parte ha ritenuto di non dover dire nulla, limitandosi a riportare pedissequamente, in un contesto avulso dai fatti di causa, le prescrizioni di cui al cit. D.lgs.

Il teste P [redacted] (il quale si è occupato, ex D.lgs 626.94, della sorveglianza sanitaria dei dipendenti ASL dal 2000 al 2008 - non è dato sapere se prima o dopo il marzo 2000) nulla ha saputo riferire circa gli obblighi vigenti, e fissati in base alla valutazione del rischio effettuata dal medico competente, presso il predetto centro prelievi in ordine alle prescrizioni ivi imposte dal D.lgs cit.; ha solo affermato che i dispositivi di protezione utilizzati (guanti, mascherine, schermo facciale, siringhe ecc) non erano certificati a norma di legge come DPI ma solo come dispositivi medici. Sul punto occorre dire che, in assenza di valutazione dei rischi compiuta dal medico competente (ove si individuano le misure tecniche, organizzative procedurali per ridurre al minimo i rischi) non è dato necessariamente ravvisare la violazione della normativa di prevenzione nell'uso di dispositivi medici anziché di DPI poiché il dispositivo medico, indirizzato alla protezione del paziente, non esclude la protezione dell'operatore.


La sentenza appellata merita dunque integrale conferma; a ciò segue il rigetto dell'appello nei modi e termini di cui al dispositivo che segue.

Il rilievo di inammissibilità della domanda - per avvenuta liquidazione del danno tramite la corresponsione dell'equo indennizzo - può ritenersi assorbito dal rigetto tout court della domanda avanza dal [redacted].

La particolarità della vicenda, data dalla circostanza del riconoscimento di altre provvidenze per danno occasionato da prestazione lavorativa, circostanza che può aver indotto il soccombente a ritenere semplificato il proprio onere probatorio per il titolo dedotto, giustifica la compensazione delle spese di giudizio del grado.

P.Q.M.

Visto l'art. 437 cpc

Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso dell'11.12.2013 da  nei confronti dell'INPS avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi, così provvede

Rigetta l'appello

dichiara compensate le spese di questo grado

Ai sensi dell'art. 13 co 1 quater del D.P.R. n. 115.2012, da atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13

Così deciso in Lecce 17.10.2016

Il Presidente

Il Consigliere estensore